

The background features abstract, flowing waves in shades of red, orange, and yellow, creating a sense of movement and energy. The waves are layered and semi-transparent, giving a dynamic and modern feel to the slide.

LE RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ

- E' la condizione di dovere rendere conto di atti, avvenimenti e situazioni in cui si ha una parte, un ruolo determinante.
- Impegno, obblighi che derivano dalla posizione che si occupa, dai compiti, dagli incarichi che si sono assunti.
- Situazione per cui un soggetto giuridico è tenuto a rispondere della violazione di un obbligo o comunque di un atto illecito.
- Consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti e modo di agire che ne deriva.

- *Dal Dizionario italiano Sabatini Coletti*

IL PUBBLICO DIPENDENTE E' COLUI CHE SVOLGE ATTIVITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fonti:

dalla **Costituzione**-Art. 97

- *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.*
- *Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.*
- *Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”*

dalla **Costituzione** - Art. 98

- *“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” ...*

dal **Codice Civile** nel **Capo I, titolo II, Libro V**

- che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con le integrazioni legislative relative proprio del lavoro subordinato.

I DOVERI

- Codice civile
 - L. n. 300/1970, artt. 11-17
 - “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)
 - CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2019, Titolo III, artt. 25, 26, 27, 28 e 29.
-
- Altri sono ricavabili *a contrario* da disposizioni giuridiche in materia disciplinare
 - (D. Lgs n.297/1994, artt. 492-508)

OBBLIGHI

- Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con **impegno e responsabilità** e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, **anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.**
- Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
- Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di **rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.**

RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

Art.28

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono **direttamente responsabili**, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi **la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.»**

Art.27

«La responsabilità penale è personale.» ...

ART.2043 DEL C.C

“Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

Responsabilità extra-contrattuale


CCNL ART.27

•Il **profilo professionale dei docenti** è costituito da **competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione** tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono **nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.**

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

- Art 33 della Costituzione “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
- Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 297/1994 e l’art. 25, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001, nel garantire ai docenti la **libertà di insegnamento**, ne identificano gli aspetti di **contenuto**, di **finalità** e di condizioni o **limite di esercizio**.



RISPETTO AI CONTENUTI

Libertà d'insegnamento è definita come «autonomia didattica» (art. 1, comma 1) intesa come

- «autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca» (art. 1, comma 3)
- «libera espressione culturale del docente» (art. 1, comma 1)
- «libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica» (D.lgs. 165/01, art. 25, comma 3).

RISPETTO ALLE FINALITÀ

- La libertà d'insegnamento è diretta alla «piena formazione della personalità degli alunni»(art. 1, comma 2) attraverso “un confronto aperto di posizioni culturali”.
- Per **l'esercizio**, libertà d'insegnamento «è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni» (art. 2, comma 1) ed è strettamente connessa con la **libertà di apprendimento dello studente** che ne **costituisce anche il limite**.



VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA
è, per il docente, elemento di collegamento
tra le varie responsabilità

OBBLIGO DI VIGILANZA

La giurisprudenza ha specificato che con l'iscrizione e l'ammissione dell'alunno si verifica

*“l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di **vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui si fruisce della prestazione scolastica tutte le sue espressioni**, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danno a se stesso”.*

(Cass. SS.UU. Civili, n. 4386/2002)

In particolare, per quanto riguarda gli **insegnanti**, la Cassazione ha parlato di una **responsabilità “per contatto sociale”**, cioè di un rapporto giuridico nell’ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche una **specifico obbligo di protezione e di vigilanza**, onde evitare anche che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona

La vigilanza è di **intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o di maturazione psicomotoria dello studente**

RESPONSABILITÀ CIVILE

✓ Principio della “*culpa in vigilando*”.
Artt. 2047, 2048 e 1218 del Codice civile

✓ Principio del “*neminem laedere*” *
Art. 2043 del Codice civile

*
Non offendere nessuno –principio a fondamento della responsabilità
extracontrattuale. Chiunque violi questo principio è tenuto al risarcimento

Art. 2047 del Codice civile

- ✓ *“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*

Art. 1218 del Codice civile

- ✓ *Il debitore ... è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato ... da causa a lui non imputabile.*
- ✓ Applicato in Giurisprudenza ai danni cagionati dall'alunno a se stesso.

Art 2048 del Codice civile

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, dei maestri d'arte

- ✓ sono “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”*
- ✓ I docenti sono “liberati dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

* in questo regime di responsabilità rientra la fattispecie del danno procurato a terzi da un alunno sottoposto a vigilanza

RESPONSABILITÀ PENALE

Reato colposo connesso con la vigilanza

- ✓ Articolo 40 del Codice penale
 - *“Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*

- LESIONI COLPOSE (art. 590 c.p.)

- OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)